

**IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ARTICOLO 33, COMMA 1, LETT.A, N. 4, DEL CCNL DELL'AREA III
DEL 3.11.2005, PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002-2005- PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002-2003**

Il giorno 12 gennaio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, l'incontro tra:

L'ARAN

nella persona del **Presidente Cons. Antonio Naddeo**

FIRMATO

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

SNABI SDS(1) FIRMATO

AUPI(2) FIRMATO

CONFEDIR FIRMATO

CGIL FP FIRMATO

CGIL FIRMATO

CISL FPS COSIADI(3) FIRMATO

CISL FIRMATO

SINAFO(4) FIRMATO

CONFEDIR FIRMATO

CIDA/SIDIRSS(5) FIRMATO

CIDA FIRMATO

UIL FPL FIRMATO

UIL FIRMATO

CONFEDIR SANITA'(6) FIRMATO

CONFEDIR FIRMATO

(1)per il tramite di ANAAO ASSOMED

(2)per il tramite di FASSID

(3)per il tramite FEDERAZIONE CISL MEDICI

(4)per il tramite FASSID

(5)per il tramite di FEDIRETS

(6) per il tramite di FEDIRETS

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo di interpretazione autentica

Premesso che il giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero R.G. 1136/2015 e promossa da Garufi Angelo contro Università degli Studi di Messina e Azienda Ospedaliera Università\“Martino” di Messina , con ordinanza del 22.10.2020, emessa ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, pervenuta all’Aran, in data 4.11.2020 Prot. E 0006697, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario, in via pregiudiziale, risolvere la seguente questione interpretativa:

“ *rilevato che con ricorso depositato il 2 marzo 2015 Garufi Michelangelo - premesso che con sentenza n. 1871/2012 della Corte D'Appello di Messina (poi confermata in Cassazione) gli era stato riconosciuto, quale dipendente universitario in servizio presso l'A.0.U. Di Martino, il diritto all'equiparazione a fini retributivi all'ex decimo livello ospedaliero in applicazione del D.p.R. n. 761/1979 a decorrere dall'11 novembre 1994 e la condanna dell'università degli Studi di Messina e dell'A.0.U. Policlinico di Martino alle conseguenti differenze retributive - ha chiesto il riconoscimento del diritto all'intero trattamento fondamentale spettante dal 1.1.2008, ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 e disciplinato dall'art. 33 lettera A del CCNL area III 2002-2005, ivi compresa la retribuzione di posizione minima unificata, in precedenza denominata retribuzione di posizione minima fissa e variabile disciplinata dall'art. 35 del CCNL area III 1998-2001;*

ritenuto che, la questione controversa attiene all'interpretazione dell'art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005, occorrendo chiarire se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale {da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico;”;

ritenuto che

- il valore della retribuzione minima unificata degli *ex moduli funzionali DPR 384/1990*, sanitari con rapporto esclusivo è stato, da ultimo, individuato, nel suo ammontare, nella tabella di cui al comma 1 dell’art. 3 del CCNL del 6.5.2010 (Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo);
- nella tabella di cui al punto precedente vi è l’esplicito riferimento agli “*ex moduli funzionali DPR 384/1990*”, quale condizione soggettiva, a prescindere dall’incarico conferito;
- nel regime previgente all’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 dell’Area Sanità, ovvero in applicazione del CCNL del 3.11.2005 della dirigenza SPTA dell’Area III e in particolare del suo art. 44, secondo la volontà delle parti contrattuali, la retribuzione di posizione minima unificata rientra nel trattamento fondamentale e, come si legge nel suo comma 3, “*..è garantita al dirigente in caso di mobilità o*

trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992... ”;

tenuto altresì conto del fatto che, da quanto sopra ritenuto, non conseguirebbero nuovi o maggiori oneri contrattuali dal momento che la retribuzione di posizione minima unificata è corrisposta a carico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivo nazionale.

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell'area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003 nel testo che segue:

Art.1

Clausola di interpretazione autentica

1.L'articolo 33, comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell'area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli *ex moduli funzionali DPR 384/1990*, sanitari, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario “ex modulo funzionale DPR 384/1990” che non sia titolare di alcun incarico a condizione che i relativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale .